

Considerato che la pratica degli sport invernali in contesti non gestiti e caratterizzati da neve non battuta si è notevolmente diffusa sul territorio alpino con lo sviluppo di differenti discipline, riconducibili in via sintetica alla pratica dello sci-alpinismo, dello snowboard-alpinismo, dell'alpinismo invernale, dell'arrampicata su ghiaccio, dell'escursionismo con racchette da neve e dello sci fuori pista, effettuato anche con la tavola da snow-board, e che i cittadini interessati a tali attività, molto diffuse in Piemonte sia a livello ricreativo che professionale, sono quindi ormai diverse migliaia.

Preso atto che tra i rischi principali ai quali tali utenti della montagna sono sottoposti figurano gli incidenti da valanga: infatti le statistiche sugli incidenti da valanga verificatisi in Italia negli ultimi 25 anni diffuse dall'AINEVA (Associazione Interregionale di coordinamento per i problemi inerenti alla Neve e alle Valanghe), a cui la Regione Piemonte aderisce, in forza dei disposti della l.r. 54/1984, insieme alle altre Regioni e Province autonome dell'arco alpino, illustrano come in tale periodo siano state travolte da valanga più di 2000 persone in circa un migliaio di incidenti censiti: sul totale dei travolti circa il 23 % è deceduto (467 persone), mentre il 77 % (1569 persone) sono sopravvissute (Valt M., 2009).

Ricordato che in Piemonte, sulla base dei dati raccolti da ARPA Piemonte in collaborazione con il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, nel periodo 1985-2010 sono stati censiti 113 incidenti, con un totale di 68 vittime; in media, in ogni stagione invernale si verificano quindi 3 vittime di incidenti da valanga, ma in alcune stagioni il totale di vittime ha raggiunto il numero di 11 (nel 1990-'91) e di 10 (nel 2000-'01).

Atteso che le statistiche effettuate sulle modalità di ritrovamento dei travolti da valanga sull'arco alpino italiano dimostrano che le maggiori frequenze di ritrovamento in vita delle persone sepolte si verificano con la ricerca mediante il dispositivo elettronico per la ricerca di travolti in valanga (attualmente identificabile con la sigla ARTVA e di seguito in tal modo denominato): con tale metodo, la percentuale di persone salvate raggiunge il 46 % dei travolti, mentre con l'utilizzo del semplice metodo di ricerca con sondaggio la percentuale di persone ritrovate in vita scende al 22 % e addirittura al 9 % con l'impiego delle unità cinofile.

Considerato che l'efficacia della ricerca con l'ARTVA è da mettere in relazione con la tempestività di intervento che possono garantire le persone eventualmente presenti sul luogo dell'incidente se dispongono di tale apparecchio e dell'attrezzatura necessaria alla precisa individuazione del travolto (sonda da valanga) ed al suo disseppellimento (pala da neve): infatti l'intervento di unità di soccorso che debbano impiegare metodi di sondaggio organizzato e di unità cinofile comporta necessariamente un tempo più lungo per l'effettuazione della ricerca e conseguentemente una minore probabilità di sopravvivenza per le vittime.

Riconosciuto che possedere e saper idoneamente impiegare tali dispositivi permette quindi di esercitare immediatamente l'autosoccorso salvando i propri compagni di gita, se dotati anch'essi dei dispositivi, o di essere salvati dai propri compagni, nonché di essere eventualmente salvati/trovati dal soccorso alpino e che la diffusione della dotazione dei dispositivi di autosoccorso tra i frequentatori della montagna innevata rappresenta quindi un mezzo di sicura efficacia al fine di diminuire il numero di vittime di incidenti da valanga sul territorio montano piemontese, a fronte evidentemente di un corretto utilizzo degli stessi dispositivi.

Riconosciuto che, in linea generale, si rende quindi necessario quanto meno promuovere, in tale ambito, politiche di informazione e di sensibilizzazione del pubblico sul tema della sicurezza in montagna, attraverso la creazione di una "cultura della sicurezza" che si basi innanzitutto sulla consapevolezza dei rischi e degli strumenti di prevenzione disponibili, quali i bollettini di previsione meteorologica e sul pericolo di valanghe emessi a livello regionale.

Ricordato che l'ordinamento giuridico piemontese, nel recepire i disposti normativi dell'articolo 17 della l. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha previsto, al comma 2 dell'art. 30 della l.r. 2/2009 "Norme in materia di

sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", l'applicazione dei dispositivi di sicurezza e soccorso/autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) negli ambiti territoriali innevati al di fuori delle "aree sciabili" e dei percorsi individuati dai comuni e che il comma 2 bis del medesimo articolo prevede inoltre che la Giunta Regionale approvi specifiche modalità di attuazione, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 11 della legge stessa e la Commissione consiliare competente.

Preso atto che, in assenza delle modalità di applicazione approvate con deliberazione della Giunta Regionale, il comma 2 non è efficace, come è stato chiarito dalla legge di Assesamento n. 30/2009 art. 29 comma 3, che ha modificato la legge 2/09 introducendo il comma 2 ter dell'art. 49, che recita: "Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 e di cui all'articolo 35, comma 2, lettera i) si applicano a decorrere dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 30, comma 2 bis e comunque dopo il 31 dicembre 2010", ne deriva che, finché la Giunta regionale non adotta tali modalità, non sussiste l'obbligatorietà di dotarsi dei dispositivi di sicurezza e soccorso/autosoccorso per i cittadini che praticano sci-alpinismo, sci fuori pista ed escursionismo con racchette da neve.

Ciò premesso, riconosciuta la fondamentale importanza di affermare il più che opportuno impiego abituale dei dispositivi di sicurezza e soccorso/autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) da parte degli utenti interessati e di identificare una serie di iniziative che mirino ad una corretta informazione e sensibilizzazione dei cittadini interessati in modo tale da ottenere una convinta e diffusa adesione alla misura, indipendentemente da eventuali futuri obblighi di legge.

Sentita la Commissione tecnico consultiva per le aree sciabili ex art. 11 della l.r. 2/2009.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di dare mandato alle competenti strutture della Direzione Cultura Turismo Sport, della Direzione Ambiente e della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste di identificare e coordinare, con l'ausilio dei soggetti rappresentati nella Commissione tecnico-consultiva per le "Aree sciabili" di cui all'articolo 11 della l.r. 2/2009, una serie di iniziative che mirino ad una corretta informazione e sensibilizzazione dei cittadini interessati e alla formazione dei soggetti che organizzano e guidano le attività sportive in montagna, al fine di favorire l'impiego abituale dei dispositivi di sicurezza e soccorso/autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) da parte di chi pratica gli sport invernali (sci-alpinismo, snowboard-alpinismo, alpinismo invernale, arrampicata su ghiaccio, escursionismo con racchette da neve e sci fuori pista effettuato anche con la tavola da snow-board) in contesti non gestiti e caratterizzati da neve non battuta.
- che le risorse da destinare agli interventi di cui sopra sono individuate nei limiti degli stanziamenti di cui alle upb 18111 e 14181 del bilancio 2010 per la somma di € 5.905,30 e che le risorse sul bilancio 2011 saranno individuate con successivo provvedimento, per quanto stanziato nelle medesime upb.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.